

### Sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7682 del 16.03.2023

- ✓ Con la sentenza in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono in via definitiva nel porre fine a un lungo dibattito giurisprudenziale in tema di trattamento impositivo, ai fini dell'imposta di registro, dell'atto di riconoscimento di debito.
- ✓ La vicenda trae origine da un soggetto il quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo fondato su un assegno da lui emesso a titolo di prestito personale e che, nel procedimento monitorio, aveva allegato una nota, scritta di pugno dal debitore (beneficiario dell'assegno), in cui questi riconosceva la natura di prestito personale infruttifero della somma ricevuta.
- ✓ La Suprema Corte rammenta in via preliminare che il riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina «*un'astrazione meramente processuale della causa debendi comportante una semplice relevatio ab onere probanti*», per la quale il destinatario della ricognizione di debito (ossia il creditore) è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (rapporto di credito).
- ✓ Per tale via la Suprema Corte a Sezioni Unite, non senza aver riepilogato i vari filoni interpretativi cui sono riconducibili le posizioni assunte nel tempo dalla giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, chiarisce che alla ricognizione di debito, avendo natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando modifiche né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né del creditore che la riceve, limitandosi a confermare una obbligazione già esistente, deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza rispetto alla quale non si rende applicabile né l'art. 9, parte prima della Tariffa (allegata al D.P.R. 131/1986), né l'art. 3, parte prima della Tariffa, bensì l'art. 4, parte seconda della Tariffa, secondo cui sono assoggettate, solo in caso d'uso, a imposta di registro in misura fissa (euro 200), le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
- ✓ La Suprema Corte precisa altresì che non configura «caso d'uso» il deposito di documenti (dichiarazione di riconoscimento del debito) a fini probatori in un procedimento contenzioso, stante il fatto che, per integrare il «caso d'uso», l'art. 6 del D.P.R. 131/1986 presuppone che il deposito dell'atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell'esecuzione di attività amministrative (e non processuali/contenziose).

